

Camera dei Deputati

Legislatura 17
ATTO SENATO

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE : 3/02311
presentata da **CATALFO NUNZIA** il **22/10/2015** nella seduta numero **529**

Stato iter : **IN CORSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
PUGLIA SERGIO	MOVIMENTO 5 STELLE	22/10/2015

Ministero destinatario :

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI , data delega **22/10/2015**

TESTO ATTO**Atto Senato****Interrogazione a risposta orale 3-02311**

presentata da

NUNZIA CATALFO

giovedì 22 ottobre 2015, seduta n.529

CATALFO, PUGLIA - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che dal 1° al 16 aprile 2016, si terranno per la prima volta le elezioni per il rinnovo degli organi di vertice dell'Enasarco, ente di previdenza privatizzato degli agenti e rappresentanti di commercio e dei promotori finanziari, come da delibera del consiglio di amministrazione Enasarco dell'8 luglio 2015 ed in base al nuovo statuto dell'ente ed al regolamento elettorale deliberati rispettivamente il 14 maggio e il 6 maggio;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

varie associazioni, che costituiscono il comitato "Enasarco no grazie", ovvero la Federazione nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio, l'Associazione nazionale promotori finanziari e la Federazione italiana agenti immobiliari professionali, hanno più volte segnalato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali tutta una serie di anomalie ai testi deliberati da Enasarco, riguardanti in particolar modo le procedure e il regolamento relativo all'elezione delle cariche direttive dell'ente; le anomalie si sostanziano in un'elevata richiesta di firme a sostegno di liste che attualmente non sono rappresentate nel consiglio di amministrazione: viene infatti richiesto il sostegno almeno del 3 per cento degli aventi diritto al voto, a fronte di liste già rappresentate nel consiglio di amministrazione a cui non viene richiesta nessuna firma a sostegno della lista per la presentazione dei candidati. Una previsione del genere non è rintracciabile nello statuto e regolamento elettorale di nessuna altra cassa previdenziale privatizzata. In alcuni casi, come in Enpam (Ente di previdenza e di assistenza dei medici e degli odontoiatri) e Cassa degli avvocati, è richiesto che la candidatura sia inserita in una lista, ma in questo caso quest'ultima deve essere sottoscritta da almeno l'1 per cento dell'elettorato attivo;

un'altra anomalia si configura nelle formalità previste per la convalida della lista, le quali sono le stesse previste per le elezioni politiche ed amministrative. Mentre, per le elezioni di tutte le altre casse, le firme dei sostenitori delle liste possono essere validate dai funzionari delle casse o soggiacciono sostanzialmente alle norme sull'autocertificazione, nel caso dell'Enasarco si richiede che le stesse siano autenticate dai soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53 del 1990.

Anche in questo caso l'incombenza grava solo sulle associazioni che non siedono nel consiglio di amministrazione;

inoltre, l'art. 7 del regolamento elettorale stabilisce che sono elettori attivi gli agenti persone fisiche in possesso di due fondamentali requisiti: il primo che l'agente alla data di indizione delle elezioni, abbia almeno un rapporto di agenzia aperto, per il quale non risulti pervenuta alla fondazione la comunicazione di avvenuta estinzione ai sensi del vigente regolamento delle attività istituzionali e per il quale, in almeno uno degli ultimi 3 anni solari di contribuzione precedenti la sessione elettorale, sia stato effettuato almeno un versamento di contributo minimale e tale versamento sia stato effettuato, ancorché tardivamente, non oltre la data di indizione delle elezioni; il secondo che l'agente operante in forma di società di capitali, in possesso di entrambi i requisiti richiesti alla data di indizione delle elezioni, abbia almeno un rapporto di agenzia aperto, per il quale non risulti pervenuta alla

fondazione la comunicazione di avvenuta estinzione ai sensi del vigente regolamento delle attività istituzionali e per il quale, in almeno uno degli ultimi 3 anni solari di contribuzione precedenti la sessione elettorale, sia stato effettuato almeno un versamento previsto e disciplinato dall'articolo 6 del regolamento stesso delle attività istituzionali e tale versamento sia stato effettuato, ancorché tardivamente, non oltre la data di indizione delle elezioni;

con tale sistema vengono esclusi dall'elettorato attivo: a) gli agenti che, pur avendo cessato l'attività (dandone comunicazione all'Enasarco), non avendo maturato i requisiti pensionistici, sono ancora nei termini previsti dall'art. 9 (24 mesi) del regolamento delle attività istituzionali per manifestare la loro volontà di continuare a versare accedendo all'istituto della prosecuzione volontaria (si tratta in alcuni casi di agenti con versamenti di oltre 15 anni); b) gli agenti che già stanno effettuando la prosecuzione volontaria e che sono inattivi non per volontà, ma solo perché non hanno un mandato; c) coloro che, pur avendo maturato il requisito contributivo per la pensione (20 anni di versamenti), non hanno ancora maturato il requisito anagrafico; tutti i pensionati;

considerato inoltre che nessun altro ente di previdenza, nel proprio statuto, ha un regolamento per le elezioni con criteri così stringenti, sia per l'elettorato attivo che per quello passivo. Il numero infatti di soggetti esclusi da questo sistema si aggira intorno ai 130.000 soggetti, come posto in evidenza svariate volte da Federagenti e dalle altre associazioni che fanno capo al comitato "Enasarco no grazie". L'ente infatti potrebbe disporre già da subito del numero preciso di soggetti, sia che essi versino alla cassa sia che ricevano il trattamento pensionistico, attingendo semplicemente ai registri delle Camere di commercio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adoperarsi, affinché sia rivisto il meccanismo di elezione del consiglio di amministrazione di Enasarco, anche attraverso una revoca dell'approvazione di quanto deliberato dalla fondazione in materia elettorale.

(3-02311)